



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento 8 / 2025

21 marzo 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 17/03/25 redatto nei confronti di XXXXXXXXXXXX nella qualità di atleta tesserato per la società XXXXXXXXXX, in occasione della 2^ Prova Nazionale Giovani di Sciabola Maschile tenutasi in Lucca in data 15.3.25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le memorie difensive pervenute a mezzo pec in data 18.3.25 da parte dei genitori esercenti la potestà sull'atleta minore, nonché le dichiarazioni allegate e sottoscritte dallo stesso;
- considerato che il gesto contestato è stato eseguito al termine dell'assalto per motivi di agonismo, avendo l'atleta appena perso 1' assalto.
- considerato che lo stesso atleta ha rappresentato le proprie scuse all'avversario, all'Arbitro ed alla Direzione di Torneo e che nessuno ha corso un concreto pericolo;
- ritenuto che l'espulsione dalla competizione appare sanzione, di per sé, proporzionata alla condotta contestata;

P.Q.M.

dispone non doversi provvedere in relazione al referto in oggetto.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Cicali
Alm. President